Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 25 novembre 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Leggi e Decreti

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1967, n. **2.**
Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari ».

Art. 2.

E' competenza della Corte costituzionale accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione dei propri componenti e dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 3.

I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.

Art. 4.

Nella elezione dei giudici della Corte costituzionale la cui nomina spetta alle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, effettuata secondo le norme stabilite dalla legge, sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti purchè raggiungano la maggioranza assoluta dei componenti del collegio.

Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza prevista nel comma precedente, si procede, nel giorno successivo, a votazione di ballottaggio tra i candidati, in numero doppio dei giudici da eleggere, che abbiano riportato il maggior numero di voti; sono proclamati eletti coloro che ottengono la maggioranza relativa.

A parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Art. 5.

Il Presidente della Corte costituzionale dà immediatamente comunicazione, all'organo competente per la sostituzione, della cessazione dalla carica di un giudice per causa diversa da quella della scadenza del termine.

In caso di vacanza a qualsiasi causa dovuta, la sostituzione avviene entro un mese dalla vacanza stessa.

Art. 6.

I giudici della Corte costituzionale nominati prima dell'entrata in vigore della presente legge durano in carica dodici anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati.

Si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione.

Art. 7.

Sono abrogati la disposizione transitoria settima, ultimo comma della Costituzione, l'articolo 3, primo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; gli articoli 3, 4, 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; gli articoli 3, primo e secondo comma, e 6, quarto comma della legge 11 marzo 1953, n. 87.

E' altresì abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1967

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1967, n. **1070**.

Modificazioni degli articoli 264 e 267 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689 ed abrogazione degli articoli 263, lettera e), 265 e 266 del regolamento medesimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visti gli articoli 263, 264, 265, 266 e 267 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Sentito il consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 264 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è sostituito dal seguente:

« Gli oggetti da recapitarsi per espresso sono spediti con i mezzi normali; il loro recapito a domicilio è fatto nel modo più sollecito per opera di agenti dell'amministrazione, o con mezzi speciali.

L'amministrazione però non garantisce il recapito per espresso nelle località difficilmente accessibili a causa delle condizioni atmosferiche o della viabilità.

Gli oggetti che non si possono consegnare per assenza del destinatario o per altre cause sono successivamente recapitati con i mezzi ordinari.

Per gli oggetti assicurati o gravati di assegno, oltre i limiti stabiliti ammessi per il recapito in via normale, e per quelli che, per peso e volume, siano difficilmente trasportabili, l'amministrazione si limita ad inviare per espresso un avviso di arrivo al destinatario che deve provvedere al ritiro dell'oggetto dall'ufficio.

Sono applicabili al recapito delle corrispondenze per espresso le disposizioni dell'art. 37 ».

Art. 2.

L'art. 267 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, numero 689, è sostituito dal seguente:

« Il destinatario può richiedere il recapito per espresso delle corrispondenze e dei pacchi, a lui diretti, anticipando la sopratassa di espresso ».

Art. 3.

Gli articoli 263, lettera *e*), 265 e 266 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1967

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 6. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1967, n. **1071**.

Recupero e nuova ripartizione di un posto di assistente di ruolo già destinato a concorso riservato agli assistenti straordinari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6, sesto comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, concernente la riserva di assegnazione del 40 % dei posti di assistente di ruolo, istituiti dal 1962-63 al 1968-69, a cattedre presso cui prestino servizio assistenti straordinari, con almeno cinque anni di servizio di assistente retribuito;

Visto l'art. 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, concernente la istituzione di seicento nuovi posti di assistente di ruolo per ciascuno degli anni accademici 1962-1963; 1963-64 e 1964-65;

Visto l'art. 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874, relativo alla istituzione per l'anno accademico 1965-66 di un numero di posti di assistente di ruolo pari a quello fissato dall'art. 51 della citata legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'anno accademico 1964-65;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495, con il quale vennero ripartiti fra le cattedre dei vari atenei, per l'anno accademico 1965-66, i posti di assistente di ruolo destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, i posti riservati comunque non ricoperti sono da aggiungere al contingente non riservato;

Visti i decreti presidenziali 12 marzo 1964, n. 265; 12 febbraio 1965, n. 231; 8 marzo 1966, n. 181; 13 giugno 1966, n. 542; 7 febbraio 1967, n. 94 e 18 luglio 1967, n. 761, con i quali vennero, rispettivamente, ripartiti ottantasei, trentacinque, ventinove, sei, venticinque e cinque posti di assistente di ruolo già destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;

Considerato che a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari un posto non risulta ricoperto perchè il relativo concorso è andato deserto;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di assistente di ruolo già attribuito alla cattedra di lingua e letteratura inglese della facoltà di magistero dell'Università di Palermo con il decreto presidenziale 15 dicembre 1965, n. 1495, è detratto dal contingente riservato.

Art. 2.

Il posto predetto è aggiunto al contingente dei posti di assistente di ruolo non riservati agli assistenti straordinari ed è assegnato alla cattedra di economia politica II della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 8. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1967, n. **1072**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università suddetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di: « antichità puniche » e « antichità medioevali ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 10. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1967, n. **1073**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università suddetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 53. — L'insegnamento fondamentale di « calcolo delle probabilità » erroneamente indicato come comune a tutti gli indirizzi del corso di laurea in matematica viene incluso soltanto nell'elenco degli insegnamenti fondamentali del terzo anno dell'indirizzo applicativo.

Art. 60. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:

chimica idrologica;
tecnologie chimico-farmaceutiche;
microchimica;
complementi di chimica tossicologica.

Dopo l'art. 93 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva è istituito il corso di perfezionamento in archeologia e storia dell'arte annesso alla facoltà di lettere e filosofia.

Corso di perfezionamento in archeologia e storia dell'arte

Art. 94. — Presso la facoltà di lettere e filosofia, con sede presso l'istituto di antichità, archeologia ed arte, sono istituiti corsi annuali di perfezionamento in archeologia e in storia dell'arte.

Scopo dei corsi è di permettere l'approfondimento dello studio dell'archeologia e della storia dell'arte e, in particolare, del patrimonio archeologico e artistico della Sardegna.

Art. 95. — Ai corsi possono iscriversi i laureati nelle facoltà di lettere, filosofia, magistero ed architettura.

Sono insegnamenti fondamentali:

a) per il corso di archeologia:
 1) archeologia e storia dell'arte greca e romana;
 2) antichità sarde;

b) per il corso in storia dell'arte:
 1) storia dell'arte medioevale e moderna;

2) archeologia e storia dell'arte greca e romana oppure antichità sarde.

Sono materie complementari per entrambi i corsi:

1) storia dell'arte in Sardegna;
2) storia antica;
3) storia medioevale;
4) storia moderna;
5) paleografia;
6) paletnologia;
7) archeologia fenicio-punica;
8) storia della Sardegna;
9) epigrafie latine;
10) storia del cinema;
11) storia delle religioni;
12) storia delle tradizioni popolari;
13) archeologia cristiana;
14) storia del restauro;
15) museografia e museologia.

Art. 96. — Sono obbligatori l'iscrizione, la frequenza e il superamento dell'esame delle materie fondamentali e di almeno tre complementari scelte dal candidato d'accordo con il direttore del proprio corso e con i docenti delle materie fondamentali.

I corsi possono essere seguiti nelle materie insegnate dai docenti ufficiali della facoltà oppure da docenti o cultori nominati dalla facoltà stessa su proposta del direttore dell'istituto di antichità, archeologia e arte, formulata d'intesa con i direttori dei due corsi.

Art. 97. — I direttori dei due corsi sono nominati dalla facoltà su proposta del direttore dell'istituto di antichità, archeologia ed arte.

Art. 98. — Per l'iscrizione ai corsi è necessario il pagamento di tasse e soprattasse uguali a quelle richieste per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in lettere e filosofia. La ripartizione delle tasse e soprattasse pagate dagli allievi dei corsi sarà disposta dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore dell'istituto di antichità, archeologia e arte.

Art. 99. — Il direttore dell'istituto di antichità, archeologia ed arte, sentiti i direttori dei due corsi, ha facoltà di non dar luogo agli insegnamenti complementari eccedenti gli insegnamenti normalmente impartiti nei corsi di laurea della facoltà qualora il numero degli iscritti ai corsi di specializzazione sia ritenuto insufficiente a giustificare incarichi specifici. Al pagamento degli incarichi di insegnamento diversi da quelli normalmente impartiti nella facoltà si provvederà mediante gli introiti derivanti dalle iscrizioni ai corsi.

Art. 100. — Dopo il superamento dell'ultimo esame, e a seguito di un colloquio sostenuto davanti a una commissione composta da almeno tre dei cinque docenti ufficiali delle materie prescelte dal candidato, verrà rilasciato un certificato di frequenza e profitto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 9. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1967, n. **1074**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Enrico confessore, nel comune di S. Donato Milanese (Milano).

N. 1074. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 20 aprile 1966, integrato con dichiarazione del 24 giugno 1966, relativo alla erezione della parrocchia di S. Enrico confessore, in contrada Metanopoli del comune di S. Donato Milanese (Milano). Viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima, sede della parrocchia, con il patrimonio costituito dall'area e dagli insistenti edificio sacro, casa canonica, oratorio parrocchiale con casa per il sacrista, stralciato dalla chiesa prepositurale di S. Barbara, pure in contrada Metanopoli.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 150. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1967.

Sostituzione di un consigliere della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 12 e 13 del vigente statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, riguardanti la composizione e le modalità di nomina del Consiglio di amministrazione della banca stessa;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1967, con cui, tra gli altri, fu nominato consigliere di amministrazione del predetto istituto il prof. Mario Alberto Coppini in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del predetto prof. Coppini, dimissionario;

Vista la designazione pervenuta;

Decreta:

L'avv. Paolo Turchetti è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in sostituzione del prof. Mario Alberto Coppini, dimissionario.

Il predetto avv. Turchetti scadrà dalla carica insieme agli altri consiglieri di amministrazione nominati con il decreto in data 31 marzo 1967 e cioè con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1970 ed occorrendo fino a quando entreranno in carica i loro successori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(11775)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Associazione « La San Vincenzo » con sede in Milano, a conseguire un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre u. s., l'Associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, a conseguire il legato costituito dalla somma di L. 500.000 (cinquecentomila) disposto in suo favore dalla signora Olga Ghirardi in Berengo, con testamento olografo 1° novembre 1962, pubblicato a rogito del notaio dottor Dino Faotto il 30 ottobre 1964, n. 20028.

(11805)

Autorizzazione al comune di Caltagirone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1967, il comune di Caltagirone (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 681.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12090)

Autorizzazione al comune di Arlena di Castro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Arlena di Castro (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.106.789, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso' a sensi del l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1294)

Autorizzazione al comune di Acquapendente ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Acquapendente (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.557.716, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12095)

Autorizzazione al comune di Valdastico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Valdastico (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.442.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12097)

Autorizzazione al comune di Noventa Vicentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Noventa Vicentina (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.422.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12098)

Autorizzazione al comune di San Romano in Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di San Romano in Garfagnana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.674.683, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12100)

Autorizzazione al comune di Gallio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Gallio (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.613.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12099)

Autorizzazione al comune di Mottafollone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1967, il comune di Mottafollone (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.245.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12101)

Autorizzazione al comune di Caivano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1967, il comune di Caivano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12102)

Autorizzazione al comune di Buonconvento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1967, il comune di Buonconvento (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12149)

Autorizzazione al comune di San Gregorio da Sassola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1967, il comune di San Gregorio di Sassola (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.162.243, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12150)

Autorizzazione al comune di Sambuci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1967, il comune di Sambuci (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.869.687, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12151)

Autorizzazione al comune di Taibon Agordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1967, il comune di Taibon Agordino (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.464.512, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12158)

Autorizzazione al comune di Sacrofano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1967, il comune di Sacrofano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.792.643, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12152)

Autorizzazione al comune di Selci Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1967, il comune di Selci Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.697.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12153)

Autorizzazione al comune di Rivodutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1967, il comune di Rivodutri (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.459.587, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12154)

Autorizzazione al comune di Petrella Salto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1967, il comune di Petrella Salto (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.621.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12155)

Autorizzazione al comune di Cinto Euganeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1967, il comune di Cinto Euganeo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.414.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12156)

Autorizzazione al comune di Trichiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1967, il comune di Trichiana (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.069.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12157)

Autorizzazione al comune di Pergine Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1967, il comune di Pergine Valdarno (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.385.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12162)

Autorizzazione al comune di Montefredane ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1967, il comune di Montefredane (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.581.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12159)

Autorizzazione al comune di Venarotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1967, il comune di Venarotta (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.465.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12160)

Autorizzazione al comune di Sant'Elpidio a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1967, il comune di Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.508.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12161)

Autorizzazione al comune di Lanciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1967, il comune di Lanciano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 200.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12163)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra convenzionata di chirurgia plastica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova è vacante la cattedra convenzionata di chirurgia plastica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12335)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Cellatica » e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Cellatica » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del vino: « Cellatica »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Cellatica » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Cellatica » deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Schiava gentile (media o grigia) . . .	35-45 %
Barbera . . .	25-30 %
Marzemino (Berzamino) .	20-30 %
Incrocio terzi n. 1 (Barbera x Cabernet franc)	10-15 %

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Cellatica » comprende in tutto od in parte i territori dei comuni di Rodengo Saiano, Gussago, Cellatica, Collebeato, Brescia.

Tale zona è così delimitata:

a sud-ovest partendo dal ponte sul fiume Mella in Brescia, località chiamata Ponte Grotte, segue la strada per Cellatica fino a V.la Torricella. Qui piega a sud con un'ansa che raccoglie la collina che da V.la Torricella si estende fino a V.la S. Anna e a Badia alta, lambisce il limite pedecollinare fino a Badia alta e poi, di ritorno, comprendendo la zona del Carretto, ritorna sulla strada di Gussago a quota 139. Da quota 139 sale fino all'incrocio della Fantasina, da qui prende la vecchia strada per Gussago detta Delle Brine fino al Caporalino. Prosegue fino al crocevia di Croce. Da qui scende verso C.se Casotto per seguire il piede del colle S. Stefano fino alla frazione Sale. Risale quindi alla frazione Villa passa per C.na Pamaro da qui alla C.na Dordaro che oltrepassa fino ad incontrare la carrareccia che porta sulla strada Gussago-Ronco e segue passando Ronco, Padergnone e Ponte Cingoli fino in prossimità delle scuole dove prende la strada per Delma fino a quota 193. Da qui alla carrareccia e alla mulattiera fino a quota 228, segue quindi il confine del comune di Rodengo Saiano fino a M. Valenzano;

a nord, da M. Valenzano segue il confine del comune di Rodengo Saiano prima, quindi del comune di Gussago fino all'intersezione di questi con il ramo del T. Canale che prende avvio in prossimità della località Barche, e scende, seguendolo, fino al Caricatore a quota 293. Da qui risale attraverso Pie di Monte di sotto, fino a quota 422 dove continua passando a nord di Quarone di sopra, quota 694 e si interseca con il confine del comune di Concesio, nei pressi di Dosso Croce;

ad est, dalla intersezione di questo confine, segue il confine del comune di Concesio attraverso Passo della Forcella, Mad.na della Stella, C.na Monte Grande, M. Peso fino a quota 360. Qui segue la strada che porta a Collebeato e poi ancora, seguendo la strada fino a Ponte Grotte in Brescia.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione del vino « Cellatica » devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed al vino determinate e specifiche caratteristiche. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti pedecollinari e collinari di buona esposizione, situati a una altitudine non superiore a 400 m. s.l.m., con esclusione dei terreni pianeggianti, freschi, profondi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Cellatica » non deve essere superiore ai q.li 120 ad ettaro di coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata rapportando la effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nel territorio della provincia di Brescia.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Cellatica » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.

E' ammessa la correzione con mosti e vini provenienti da altre zone nella misura massima del 15 % per ottenere le caratteristiche di cui al seguente articolo.

Art. 6.

Il vino « Cellatica » all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

— limpidezza: brillante;
— colore: rosso rubino;
— odore: vinoso, tipico;
— sapore: sapido, asciutto, vivace con retrogusto leggermente amarognolo;
— gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11,5;
— acidità totale: 5,50-7,50 per mille;
— estratto secco netto: 20-25 per mille;
— ceneri: dall'1,80 a 2,40 per mille.

Art. 7.

L'immissione al consumo del vino « Cellatica » non è consentita prima del 31 agosto seguente alla vendemmia.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata « Cellatica » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi e gli attributi « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e simili.

Sulle bottiglie o altri recipienti può figurare l'indicazione della annata di produzione veritiera e documentabile.

Art. 9.

Fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nell'art. 2, purchè esse non superino il 15 % del totale delle viti esistenti nell'azienda e previste per la produzione del « Cellatica ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche per uniformare la loro composizione di cui all'art. 2, dandone comunicazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

(11797)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Perugia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le Corti di appello per l'anno 1967;

Letta la nota n. 1507 del 12 ottobre 1967, con la quale il presidente della Corte di appello di Perugia, nell'informare che il componente supplente di quella commissione dott. Natilli Ferdinando, è stato tresferito a Roma, propone che sia sostituito con il dott. Fornari-Gorki Giuseppe, procuratore della Repubblica di Perugia;

Poichè si ravvisa necessaria la proposta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Fornari-Gorki Giuseppe, procuratore della Repubblica di Perugia, è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale per l'anno 1967 presso la Corte d'appello di detta città, in sostituzione del dott. Natilli Ferdinando.

Roma, addì 28 ottobre 1967

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1967
Registro n. 31 *Grazia e giustizia, foglio n.* 321

(12011)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pontedera (Pisa)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 5 giugno 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pontedera (Pisa);

Visto il decreto ministeriale in data 13 ottobre 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pontedera, nell'ordine appresso indicato:

1. Montefusco dott. Gerardo . . . punti 82 — su 132
2. Napolitano Aldo . . . . » 81,08 »
3. Tovagliari dott. Celso . . . . » 80,75 »
4. Grimaldi Sisto Antonio . . . . » 80,52 »
5. Campese dott. Dario . . . . » 79,27 »
6. Calistri dott. Umberto . . . . » 78,22 »
7. Ruggieri dott. Angelantonio . . . » 77,95 »
8. Lebuis dott. Assuero . . . . » 77,79 »
9. Curulli dott. Agostino . . . . » 77,52 »
10. Fiorica dott. Alfonso . . . . » 77,50 »
11. Rocchi dott. Carlo . . . . » 77,36 »
12. Panvini dott. Giuseppe . . . . » 77,27 »
13. Scalia dott. Benedetto . . . . » 76,36 »
14. Piccoli dott. Bruno . . . . » 76,27 »
15. Medicamento dott. Umberto » 75,35 »
16. Magli Francesco, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . » 75 — »
17. Salzano dott. Antonio, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . » 75 — »
18. Mancini dott. Rocco . . . . punti 75 — su 132
19. Verga dott. Vincenzo . . . . » 74,16 »
20. Di Campo dott. Michele . . . . » 74,02 »
21. Visioli dott. Lino . . . . . » 73,20 »
22. Bartelloni dott. Manlio . . . . » 71,86 »
23. De Alis dott. Angelo . . . . » 71,50 »
24. Cavalieri dott. Leovigildo . . . » 70,57 »
25. Suglia dott. Nicola . . . . . » 70,27 »
26. Caizzi Gaetano . . . . . . » 69,33 »
27. Micio dott. Ardesino . . . . » 68,23 »
28. Boianelli dott. Fernando . . . » 63,48 »
29. Sirri dott. Sergio . . . . . » 61,13 »
30. Bitozzi dott. Sergio . . . . » 55,84 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(11787)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sei posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva.

Le prove scritte del concorso per esami a sei posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1967 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 9 agosto 1967, saranno effettuate in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, nei giorni 10 e 11 gennaio 1968, con inizio alle ore 8.

(11908)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a sessanta posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

Il supplemento straordinario al Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato del 14 novembre 1967 pubblica il decreto ministeriale 1° settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1967, registro n. 5, pagina 318, che approva, sotto condizione dell'accertamento dei prescritti requisiti per l'ammissione all'impiego, la graduatoria dei vincitori del concorso a sessanta posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato, bandito con i decreti ministeriali 9 ottobre 1965 e 24 marzo 1966.

(11925)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori del concorso a sessantatre posti di operaio dello Stato di 1ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « fotoincisore a tratto o mezza tinta » (2 posti).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa (Esercito), dispensa n. 40 del 7 ottobre 1967 è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 398/Conc. 63 del 2 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1967, registro n. 97 - Difesa, foglio n. 311, con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso a 63 posti di operaio dello Stato di 1ª categoria, per la qualifica di mestiere di « fotoincisore » (2 posti), e la nomina degli stessi nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni, con la qualifica di mestiere di « fotoincisore a tratto o mezza tinta ».

(11926)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 4586 in data 18 febbraio 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1965;

Visto l'art. 12 del decreto del presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 44 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le proposte dell'ordine dei medici e dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Ciuti dott. Valfredo, direttore di sezione della prefettura di Siena;

Satta dott. Giuseppe, medico provinciale superiore in servizio presso il Ministero della sanità;

Gallone prof. Luigi, direttore della clinica chirurgica della Università di Siena;

Marcolongo prof. Ferdinando, direttore della clinica medica della Università di Siena;

Giorgi dott. Ezio, medico condotto di Casole d'Elsa.

Segretario:

Zicari dott. Bruno, consigliere del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Siena.

Le prove di esame si svolgeranno in Siena ed avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Siena, addì 30 ottobre 1967

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

(11875)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 4060 del 16 agosto 1966 e n. 4218 del 2 settembre 1966, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Cagliari al 30 novembre 1964;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Cagliari, dell'Ordine dei medici della provincia di Cagliari e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Roddi dott. Cesare, vice prefetto in servizio presso la prefettura di Cagliari;

Gaviano dott. Luigi, medico provinciale di Sassari;

Binaghi prof. Giulio, primario ospedali riuniti di Cagliari;

Deriu prof. Ferdinando, primario ospedali riuniti di Cagliari;

Sionis dott. Pio, medico condotto di Cagliari.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Guglielmo Crescenzo, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Le prove di esame avranno luogo in Cagliari non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Cagliari, addì 10 ottobre 1967

Il medico provinciale: PINTUS

(11700)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo ufficio in data 23 giugno 1967, n. 632, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di quattro posti di veterinario condotto;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura, dell'ordine provinciale dei veterinari e dei comuni interessati;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Loreto dott. Giovanni, ispettore generale Ministero sanità.

Componenti:

Indraccolo dott. Francesco, vice prefetto vicario;

Mattioli dott. Luigi, ispettore generale veterinario;

Bisbocci prof. Giovanni, docente di ruolo di anatomia patologica veterinaria;

Monti prof. Franco, docente di ruolo di clinica medica veterinaria;

Rogheto dott. Aldo, veterinario condotto.

Le funzioni di segretario saranno espletate dalla dott.ssa Anna Maria Franchini, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i suoi lavori, non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pesaro per la valutazione dei titoli e per le prove di esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Pesaro, addì 7 novembre 1967

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

(11876)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1967, n. 22.

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1967.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 31 *agosto* 1967)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti variazioni agli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione dell'entrata (allegato *A*) del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1967:

In aumento:

Capitolo 6. — Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'art. 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179	L.	40.000.000
Capitolo 65. — Fondi assegnati dallo Stato per attività dimostrative e di assistenza tecnica (a' sensi degli articoli 5 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) .	»	12.000.000
Capitolo 68. — Fondi assegnati dallo Stato per la difesa fitosanitaria delle colture dei parassiti animali, vegetali e da virus (a' sensi degli articoli 7 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	»	2.000.000
Capitolo 70. — Fondi assegnati dallo Stato per il potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (a sensi articoli 9 e 53 della legge 9 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) .	»	100.000.000
Capitolo 72. — Fondi assegnati dallo Stato per incoraggiare lo sviluppo e il miglioramento del patrimonio zootecnico (a' sensi articoli 14 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) .	»	42.000.000
Capitolo 73. — Fondi assegnati dallo Stato per promuovere il miglioramento ed il potenziamento delle coltivazioni arboree (a' sensi articoli 15 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) .	»	12.000.000
Capitolo 76. — Fondi assegnati dallo Stato per il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture aziendali - contributi e mutui (a' sensi articoli 16 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	»	290.000.000
Capitolo 77. — Fondi assegnati dallo Stato per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonchè per la costruzione di acquedotti (a' sensi articoli 17 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) .	»	100.000.000
Capitolo 78. — Fondi assegnati dallo Stato per la costituzione di aziende silvo-pastorali (a' sensi articoli 18 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) .	»	150.000.000
Capitolo 79. — Fondi assegnati dallo Stato per lo sviluppo della elettrificazione agricola (a' sensi articoli 19 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) .	»	60.000.000
Capitolo 85. — Fondi assegnati dallo Stato per opere pubbliche di bonifica montana (a' sensi articoli 24 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	»	100.000.000
Capitolo 86. — Fondi assegnati dallo Stato per rimboschimenti nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana (a' sensi articoli 26 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) .	»	20.000.000
Capitolo 88. — Fondi assegnati dallo Stato per il programma straordinario concernente la istituzione di vivai forestali (a' sensi articoli 28 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) . . .	»	10.000.000
Capitolo 89. — Fondi assegnati dallo Stato per la concessione di contributi per rimboschimenti volontari (a' sensi articoli 31 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	L.	20.000.000
Capitolo 109. — Gestione fondi per la liquidazione al personale di indennità per cessazione dal servizio (art. 189 delle norme approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3) . . .	»	15.000.000
Totale . . .	L.	973.000.000

Art. 2.

E' approvata l'istituzione dei seguenti nuovi capitoli nello stato di previsione dell'entrata (allegato *A*) del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1967:

Capitolo 92. — Fondi assegnati dallo Stato per concessione prestiti di conduzione al tasso del 3 % a favore di imprenditori agricoli, singoli od associati e di cooperative agricole (a' sensi articoli 11 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	L.	20.000.000
Capitolo 92-*A*. — Fondi assegnati dallo Stato per lo sviluppo della meccanizzazione agricola (a' sensi del 6° comma art. 12 e art. 53 della legge della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	»	20.000.000
Capitolo 92-*B*. — Fondi assegnati dallo Stato per il fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia (a' sensi degli articoli 13 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	»	100.000.000
Totale . . .	L.	140.000.000

Art. 3.

Sono approvate le seguenti variazioni agli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa (allegato *B*) del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1967:

In diminuzione:

Capitolo 179. — Spese per la lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante . . .	L.	1.000.000
Capitolo 194. — Borse, premi e sussidi per la frequenza di scuole e corsi di aggiornamento agricolo	»	1.000.000
Capitolo 203. — Spese per progetti, studi e consulenze varie inerenti alla bonifica montana	»	3.000.000
Capitolo 204. — Spese per la costruzione e sistemazione fabbricati destinati all'ampliamento dell'impianto ittiogenico di Morgex . . .	»	3.000.000
Capitolo 206. — Spese per acquisto e sistemazione stabili, arredi ed attrezzatura della Scuola regionale di agricoltura di Aosta . .	»	3.000.000
Capitolo 215. — Contributi per pagamento interessi su mutui di esercizio	»	18.000.000
Capitolo 217. — Spese e contributi per lavori di ripristino delle opere di irrigazione e di altre opere danneggiate da alluvioni, valanghe e frane	»	5.000.000
Capitolo 218. — Spese, contributi e sussidi per l'incremento delle macchine ed attrezzature agricole	»	20.000.000
Capitolo 219. — Spese, contributi per bonifica e sistemazione dei terreni danneggiati da alluvioni e valanghe	»	8.000.000
Capitolo 223. — Spese per cantieri scuola e spese e contributi per rimboschimenti, per sistemazione di terreni montani, per sgombro frane e valanghe, per lavori di arginatura torrenti e per esecuzione di paravalanghe	»	15.000.000
Capitolo 224. — Spese e contributi per rimboschimenti volontari	»	4.000.000
264. — Contributi per la costruzione e sistemazione di fabbricati rurali ed annesse abitazioni e ricostruzioni di fabbricati danneggiati da alluvioni, frane e valanghe	»	30.000.000
Capitolo 275. — Spese per l'organizzazione e la partecipazione a mostre, fiere, convegni e esposizioni di carattere economico . . .	»	600.000
Totale . . .	**L.**	**111.600.000**

In aumento:

Capitolo 74. — Gestione fondi per la liquidazione al personale di indennità per cessazione dal servizio (art. 189 legge regionale 27 luglio 1956, n. 3)	L.	15.000.000
Capitolo 148. — Contributi per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare (leggi reg. 30 novembre 1965, n. 24 e 12 settembre 1966, n. 11)	»	40.000.000
Capitolo 172. — Indennità e rimborso spese di trasferimento e di trasferta per missioni compiute dal personale dei servizi forestali	»	4.000.000
Capitale 184. — Spese varie per uffici forestali	»	3.000.000
Capitolo 187. — Spese per gli interventi antincendio	»	3.000.000
Capitolo 214. — Spese e contributi per l'attuazione della legge regionale sullo sviluppo della stabilità rurale (legge regionale 14 agosto 1962, n. 17) .	»	50.000.000
Capitolo 216. — Spese, contributi e premi ad associazioni, consorzi e privati per la tutela e l'incremento di prodotti tipici .	»	28.000.000
Capitolo 220. — Spese e contributi per lavori di costruzione e di sistemazione di opere di irrigazione .	»	23.000.000
Capitolo 228. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per attività dimostrative e di assistenza tecnica (a' sensi articoli 5 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	»	12.000.000
Capitolo 231. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la difesa fitosanitaria delle colture dei parassiti animali, vegetali e da virus (a' sensi degli articoli 7 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) .	»	2.000.000
Capitolo 233. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (a' sensi degli articoli 9 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	»	100.000.000
Capitolo 235. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per incoraggiare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico (a' sensi articoli 14 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) .	»	42.000.000
Capitolo 236. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per promuovere il miglioramento e il potenziamento delle coltivazioni arboree (a' sensi articoli 15 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	»	12.000.000
Capitolo 239. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture aziendali - contributi e mutui (a' sensi articoli 16 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) .	»	290.000.000
Capitolo 240. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonchè per la costruzione di acquedotti (a' sensi articoli 17 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) .	»	100.000.000
Capitolo 241. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la costituzione di aziende silvo-pastorali (a' sensi articoli 18 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	»	150.000.000
Capitolo 242. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo sviluppo della elettrificazione agricola (a' sensi articoli 19 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) .	»	60.000.000
Capitolo 248. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per opere pubbliche di bonifica montana (a' sensi articoli 24 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	»	100.000.000
Capitolo 249. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per rimboschimenti nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana (a' sensi articoli 26 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	»	20.000.000
Capitolo 251. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il programma straordinario concernente l'istituzione di vivai forestali (a' sensi articoli 28 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	L.	10.000.000
Capitolo 252. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la concessione di contributi per rimboschimenti volontari (a' sensi articoli 31 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) . . .	»	20.000.000
Capitolo 272. — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale dell'Assessorato	»	600.000
Totale . . .	L.	1.084.600.000

Art. 4

E' approvata l'istituzione dei seguenti nuovi capitoli nello stato di previsione della spesa (allegato *B*) del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1967:

Capitolo 255. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per concessione prestiti di conduzione al tasso del 3 % a favore di imprenditori agricoli, singoli od associati e di cooperative agricole (a' sensi degli articoli 11 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	L.	20.000.000
Capitolo 255-*A*. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo sviluppo della meccanizzazione agricola (a' sensi del 6° comma art. 12 e art. 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) . .	»	20.000.000
Capitolo 255-*B*. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia (a' sensi degli articoli 13 e 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) . . .	»	100.000.000
Totale . . .	L.	140.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 agosto 1967

BIONAZ

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1967, n. 23.

Autorizzazione alla approvazione di spese per l'arredamento di locali nel nuovo fabbricato per servizi turistici in piazza Narbonne, di Aosta - Variazioni allo stato di previsione della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1967.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 31 *agosto* 1967)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere alla approvazione, all'impegno e alla erogazione delle spese, previste in complessive lire ottantasettemilioni, per l'arredamento in stile valdostano dei locali destinati ai servizi turistici di interesse regio-

nale nel nuovo fabbricato regionale in piazza Narbonne, di Aosta, per il completamento ed il funzionamento della Stazione per autolinee pubbliche.

Art. 2.

Per il finanziamento della spesa di lire ottantasettemilioni, di cui all'articolo precedente, sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1967:

Variazione in diminuzione:

— lo stanziamento annuo del capitolo 534 (« Contributi e concorsi in spese per iniziative turistiche e per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive ») è ridotto della somma di lire ottantasettemilioni.

Variazione in aumento:

— e istituito il seguente nuovo capitolo 118: « Spese per l'arredamento del nuovo fabbricato per servizi turistici di interesse regionale in piazza Narbonne, di Aosta », con lo stanziamento di lire ottantasettemilioni.

Art. 3.

La giunta regionale provvederà alla adozione dei provvedimenti deliberativi necessari per l'approvazione del progetto esecutivo di arredamento dei locali destinati ai servizi turistici di interesse regionale nel nuovo fabbricato regionale di piazza Narbonne, in Aosta, nonchè per l'approvazione delle forniture occorrenti e per la liquidazione delle relative spese, previste in complessive lire ottantasettemilioni e da finanziare sul sopracitato capitolo di spesa n. 118 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1967.

Si provvederà mediante licitazione privata sia per le forniture, sia per le locazioni.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 agosto 1967

BIONAZ

(11792)

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1967, n. 24.

Norme per il conferimento degli incarichi triennali e delle nomine a tempo indeterminato al personale insegnante ed al personale insegnante tecnico-pratico in servizio nell'Istituto professionale regionale « Emile Chanoux », di Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 31 *agosto* 1967)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti norme per il conferimento degli incarichi triennali e delle nomine a tempo indeterminato al personale insegnante ed al personale insegnante tecnico-pratico in servizio nell'Istituto professionale regionale « Emile Chanoux », di Aosta, istituito con legge regionale 17 novembre 1960, **n. 8, modificata con legge regionale 11 novembre 1965, n. 19.**

Art. 2.

Il personale insegnante che, all'atto della pubblicazione della presente legge, sia in servizio presso il predetto istituto professionale regionale da almeno due anni, con qualifiche non inferiori a « valente » e che sia provvisto di abilitazione corrispondente o affine all'insegnamento impartito, è confermato a tempo indeterminato nell'incarico.

Il personale insegnante sprovvisto di abilitazione, ma in possesso del prescritto titolo di studio, che, all'atto della pubblicazione della presente legge, sia in servizio nel predetto istituto professionale regionale da almeno tre anni, con qualifiche non inferiori a « valente » è confermato nella nomina per la durata di un triennio, fermi restando i diritti di precedenza degli insegnanti provvisti di abilitazione specifica o per materia affine.

Il personale tecnico-pratico, anche se sprovvisto del titolo di studio, e che, all'atto della pubblicazione della presente legge, sia in servizio nel predetto istituto professionale regionale da almeno tre anni e abbia dimostrato, nell'attività svolta, competenza e perizia, può conseguire la nomina a tempo indeterminato, da approvare con motivata deliberazione della giunta regionale.

Art. 3.

Gli incarichi previsti al precedente art. 2 cessano di produrre i loro effetti nei casi di decadenza, dimissioni, incompatibilità, licenziamento per scarso rendimento, esclusione dall'insegnamento o per raggiunti limiti di età o per note di qualifica inferiori a « valente ».

Gli effetti degli incarichi cessano, altresì, allorquando il posto occupato sia soppresso o conferito per nomina, trasferimento o assegnazione provvisoria a professore di ruolo.

L'incaricato abilitato con nomina, ai sensi del primo comma dell'art. 1, e rimasto privo di posto per una delle cause indicate nel comma precedente, ha diritto ad essere assegnato anche ai posti già conferiti al personale insegnante di cui al secondo comma del precedente art. 2.

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 agosto 1967

BIONAZ

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1967, n. 25.

Approvazione della pianta organica e delle tabelle delle carriere economiche a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari del Liceo-ginnasio, con sezione scientifica, di Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 31 *agosto* 1967)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la nuova pianta organica, annessa alla presente legge quale allegato *A*, dei posti di ruolo del personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari del Liceo-ginnasio, con sezione scientifica, di Aosta.

Sono, altresì, approvate le tre tabelle, annesse alla presente legge quale allegato *B*, di sviluppo delle carriere economiche a ruolo aperto per il personale di cui al precedente comma, tabelle che prevedono, a seconda delle carriere e dei ruoli, la

progressiva e successiva attribuzione di stipendi e salari secondo le modalità e alle condizioni previste dalle norme del capo II della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, recante modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme e tabelle organiche sull'ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

La pianta organica e le tabelle sopramenzionate (allegato *A* e allegato *B*) annesse alla presente legge entreranno in vigore con effetti a decorrere dal 1° luglio 1967.

Art. 2.

Sono estese, per quanto applicabili, al personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari del Liceo-ginnasio, con sezione scientifica, di Aosta, le norme di legge in vigore sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente dall'amministrazione regionale previste dalle leggi regionali 28 luglio 1956, n. 3; 30 gennaio 1962, n. 2 e 10 novembre 1966, n. 13.

Art. 3.

Per la sistemazione a ruolo del personale avventizio e giornaliero attualmente addetto ai servizi amministrativi e ausiliari del Liceo-ginnasio, con sezione scientifica, di Aosta, che alla data del 1° luglio 1967, risulti in servizio da almeno un biennio presso l'istituto scolastico, si applicano le norme transitorie del capo IV della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, concernenti la sistemazione straordinaria a ruolo di personale avventizio, giornaliero e incaricato in servizio alle dipendenze della amministrazione regionale.

Art. 4

La spesa annua a carico regionale, prevista in lire quindicimilioni, per il trattamento economico e i contributi previdenziali ed assicurativi per il personale non insegnante previsto dalla presente legge graverà sul capitolo 348 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1967, la cui denominazione ed il cui stanziamento sono modificati come da successivo comma, nonchè sul corrispondente capitolo della parte spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari.

Sono approvate le seguenti variazioni ai sottoindicati capitoli della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1967:

Variazioni in diminuzione:

— lo stanziamento annuo del capitolo 371 (« Stipendi, indennità e competenze fisse al personale direttivo ed insegnante nonchè al personale non insegnante ») è ridotto della somma di lire tremilioniduecentomila;

— lo stanziamento annuo del capitolo 354 (« Stipendi, indennità e competenze fisse al personale ispettivo, direttivo ed insegnante ») è ridotto della somma di lire seimilioniduecentomila.

Variazioni in aumento, con modificazione alla denominazione del capitolo 348:

— lo stanziamento annuo del capitolo 348 è aumentato della somma di lire novemilioni e quattrocentomila, con la seguente modificazione alla denominazione del capitolo stesso: « Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di segreteria e subalterno dell'istituto tecnico, dell'istituto professionale regionale e del liceo-ginnasio con sezione scientifica ».

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sara pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 agosto 1967

BIONAZ

ALLEGATO *A*

alla legge regionale del 30 agosto 1967, n. 25

Pianta organica dei posti di ruolo e del personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari del Liceo-ginnasio, con sezione scientifica, di Aosta

Qualifica del personale	Posti di ruolo	Carriera
Segretario	1	di concetto
Addetti di segreteria	1	esecutiva
Bidelli	6	ausiliaria

ALLEGATO *B*

alla legge regionale del 30 agosto 1967, n. 25

Tabella di sviluppo delle carriere economiche a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari del Liceo-ginnasio, con sezione scientifica, di Aosta.

Tabella n. 1

Carriera di concetto

Ruolo del personale di segreteria

Qualifiche	Numero posti	Sviluppo del ruolo aperto	
		Stipendi annui lordi	Numero anni
Segretario	1	2.120.000	dopo 14 anni
		1.850.000	dopo 8 anni
		1.630.000	dopo 4 anni
		1.490.000	iniziale

Tabella n. 2

Carriera esecutiva

Ruolo del personale amministrativo

Qualifiche	Numero posti	Sviluppo del ruolo aperto	
		Stipendi annui lordi	Numero anni
Addetti di segreteria . . .	1	1.320.000	dopo 14 anni
		1.290.000	dopo 8 anni
		1.100.000	dopo 4 anni
		910.000	iniziale

Tabella n. 3

Carriera ausiliaria

Qualifiche	Numero posti	Sviluppo del ruolo aperto	
		Salari annui lordi	Numero anni
Bidelli	6	1.100.000	dopo 14 anni
		930.000	dopo 8 anni
		890.000	dopo 4 anni
		800.000	iniziale

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1967, n. **26**.

Modificazioni alle leggi regionali 12 novembre 1959, n. 5 e 14 maggio 1964, n. 3, recanti norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi - Variazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1967.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 31 *agosto* 1967)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'importo della rendita dovuta ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 12 novembre 1959, n. 5, modificata con leggi regionali 14 maggio 1964, n. 3 e n. 4, ai malati riconosciuti affetti da silicosi o da asbestosi in sede di primo accertamento e in sede di successive revisioni, è calcolato, a decorrere dal 1° luglio 1965, in base alle seguenti retribuzioni rivalutate: minimale lire 685.000 annue; massimale L. 1.060.000 annue.

Art. 2.

La rendita dovuta a favore dei superstiti, se l'infortunio ha per conseguenza la morte, è ragguagliata, a decorrere dal 1° luglio 1965, al cento per cento della retribuzione rivalutata a' sensi del precedente art. 1.

A favore dei superstiti è, inoltre, corrisposto un assegno una volta tanto.

La rendita e l'assegno di cui sopra sono corrisposti nei casi e negli importi previsti dall'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 3.

Per la corresponsione agli invalidi riconosciuti affetti da silicosi o da asbestosi assistiti dalla Regione, è approvata la maggiore spesa annua di lire trentasei milioni per l'anno finanziario 1967, in aggiunta alla spesa annua di lire venticinquemilioni già stanziata all'apposito capitolo 464 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1967.

Per il finanziamento della maggiore spesa annua di lire trentasei milioni, di cui al precedente comma, per il corrente anno 1967 sono approvate le seguenti varazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1967:

A) *Variazioni in aumento allo stato di previsione della parte entrata del bilancio*:

— lo stanziamento annuo del capitolo 6 (« Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali, previste dall'art. 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179 ») è aumentato di lire diciassette milioni;

— lo stanziamento annuo del capitolo 41 (« Ricupero di somme sulle spese erogate sui capitoli delle spese correnti del bilancio ») è aumentato di lire diciannove milioni.

B) *Variazione allo stato di previsione della parte spesa del bilancio*:

— lo stanziamento annuo del capitolo 464 (« Spese per l'assistenza - rendite, assegni e concorsi in spese -, agli invalidi colpiti da silicosi e asbestosi sprovvisti di assistenza di invalidità ») è aumentato di lire trentasei mloni.

Art. 4

Per il finanziamento delle spese di assistenza (rendite, assegni e concorsi in spese agli invalidi colpiti da silicosi e da asbestosi, sprovvisti di assistenza di invalidità, per gli anni 1968 e seguenti, previste in annue lire quarantadue milioni, sarà stanziata la spesa annua di lire quarantadue milioni all'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni finanziari 1968 e seguenti corrispondente al sopracitato capitolo 464 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1967.

Alla copertura della maggiore spesa annua di lire diciassette milioni, prevista per gli anni finanziari 1968 e seguenti, si provvederà con i maggiori proventi, già accertati nell'anno finanziario 1967, delle entrate previste al cap. 6 della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1967 (« Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'art. 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179 »).

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 agosto 1967

BIONAZ

(11793)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.